



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA P. S.
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.12101.12982(10)8

Roma, 7 agosto 2008

Oggetto: Richiesta del comune di Fano volta a dotare la Polizia Municipale di strumenti di autodifesa.

Riferimento nota n.4349/1.16.17- Area 1, del 25.07. 2007

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di PESARO-URBINO

In relazione alla nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

Il sistema normativo in materia di Polizia locale, costituito essenzialmente dalla legge quadro n. 65 del 1986 e dal D.M. 145 del 1987, per quanto riguarda la facoltà concessa alle Amministrazioni locali di dotare di armi i rispettivi corpi di polizia, prevede espressamente che essa possa essere costituita dalle sole armi comuni da sparo iscritte nell'apposito Catalogo Nazionale.

A seguito delle recenti modificazioni intervenute sull'art. 28 del T.U.L.P.S., riguardanti espressamente gli strumenti da autodifesa specificatamente destinati all'armamento dei Corpi armati e di polizia, questo Ministero ha avviato l'integrazione del decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di P.S.", al fine di consentire ai Comuni di disciplinare, con proprio regolamento, la dotazione, per i Corpi e servizi di polizia municipale di:

- a) erogatori a spruzzo di capacità non superiore a 120 ml di soluzioni contenenti oleorisin capsicum, funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale, con esclusione dei prodotti contenenti anche sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali;
- b) distanziatori in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a 500 gr, non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti, neppure in caso di rottura.

Lo schema del provvedimento è stato avviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.



Ministero dell'Interno

Ciò posto, si rappresenta che nelle more dell'approvazione del sopra menzionato provvedimento, gli operatori del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Fano possono essere dotati di mazzetta da segnalazione (o bastone distanziatore) a condizione che non abbiano le caratteristiche assimilabili a quelli dello sfollagente e previo esame del prototipo da parte della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi che riconosca lo strumento come "non idoneo ad arrecare offesa alla persona".

In ordine agli spray antiaggressione con erogatori a spruzzo, si rappresenta che possono essere utilizzati attualmente solo quelli già riconosciuti dalla citata Commissione per il controllo delle armi.

Non rientrano, invece, nel concetto di arma di cui all'art. 30 del T.U.L.P.S., i giubbotti antiproiettile.

Quindi, l'utilizzo di protezioni, anche balistiche, da parte di un Corpo di polizia locale non appare in contrasto con la citata disposizione regolamentare.

Tanto premesso, si prega di voler rappresentare quanto sopra al sindaco del Comune interessato.

IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale

(LINARDI)